

CITTA' DI CURINGA

Provincia di Catanzaro

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 20 DEL 30/09/2024

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL
SERVIZIO DEI VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVICO**

ART. 1

OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente regolamento istituisce e disciplina il Servizio Civico Comunale attraverso l'attivazione e lo svolgimento, nel territorio comunale, di servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità svolti da cittadini in forma volontaria.
2. Il servizio civico investe le attività nelle quali il Comune ha l'obbligo di intervenire in base a norme di legge, statutarie o regolamentari e va ad integrare il servizio già svolto direttamente dai dipendenti comunali. Tale Servizio rappresenta una risposta concreta alle esigenze del cittadino di ricoprire un ruolo attivo, valorizzando la propria dignità personale, favorendo la sua integrazione sociale e promuovendo il mantenimento ed il potenziamento delle capacità personali.
3. Il presente regolamento disciplina la modalità di svolgimento del servizio da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge e dai regolamenti comunali vigenti in materia.
4. Resta salva la facoltà per il Comune di Curinga di ricorrere, previa convenzione, alla collaborazione di associazioni di volontariato costituite ai sensi della normativa vigente, per lo svolgimento dei servizi di cui al presente regolamento.

ART. 2 FINALITA'

1. Il Servizio Civico mira a realizzare finalità di sostegno economico a soggetti in difficoltà ed a cittadini privi di una occupazione. Siffatte finalità possono essere conseguite dall'Amministrazione comunale in alternativa alla mera assistenza economica, anche attraverso l'erogazione di sussidi, impegnando i beneficiari in attività socialmente utili.
2. Lo scopo del presente Regolamento è quello di promuovere e valorizzare la persona favorendo la sua integrazione nel tessuto sociale di appartenenza mediante l'impiego in attività socialmente utili alla collettività.
3. Le attività che l'Amministrazione Comunale intende promuovere per evitare forme di mero assistenzialismo sono volte a rimuovere situazioni di disagio socio-economico che impediscono l'armonico sviluppo della persona umana.

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I cittadini ammessi al servizio civico potranno essere impiegati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti ambiti di attività e sempre previo opportuno coordinamento tra le Aree comunali interessate:
 - a) assistenza scolastica;

- b) accompagnamento su scuolabus;
- c) attività atte a rimuovere situazioni di svantaggio in cui versano alcune categorie di cittadini - disabili, minori, anziani ecc. (compagnia, accompagnamento, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche, acquisto medicinali, ecc.);
- d) cura e manutenzione aree verdi, aiuole ed utilizzo aree comunali a verde;
- e) sfalcio aree verdi e cigli stradali;
- f) vigilanza edifici scolastici, aree verdi, parchi gioco e piazzole;
- g) apertura e chiusura di edifici, palestre, ecc.;
- h) pulizia strade, marciapiedi, aree pubbliche;
- i) custodia, pulizia e piccole manutenzioni di strutture ed infrastrutture pubbliche (rete idrica, fognaria, stradale);
- l) supporto per attività di Protezione Civile;
- m) volontariato ausiliari del traffico;
- n) ogni altra attività che l'Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale dei cittadini chiamati ad espletarla.

2. Gli incarichi svolti nell'ambito del Servizio Civico hanno lo scopo di coinvolgere in modo attivo i fruitori degli stessi rendendoli partecipi dell'azione di recupero e di reinserimento sociale, per tale motivo essi non sono valutati con criteri standard di produttività e non costituiscono, in alcun caso, un rapporto di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né privato, né a tempo indeterminato né a tempo determinato e non danno diritto a nessuna precedenza o valutazione per un successivo concorso o inserimento nella dotazione organica del comune.

ART. 4

DESTINATARI

1. Possono accedere al servizio tutti i cittadini, inclusi i cittadini stranieri in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno nel nostro paese, purché abili al lavoro in base alla normativa vigente, che si trovino in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5.
2. Può accedere al servizio un solo componente per nucleo familiare, così come anagraficamente risultante. Sarà cura del Servizio sociale valutare le situazioni di incongruenza tra situazione formale e situazione oggettiva. Restano fatte salve le disposizioni di legge in materia di identificazione del nucleo familiare (D.lgs. 109/98 e D.lgs. 130/2000).
3. Non possono accedere al servizio le persone che usufruiscono, nello stesso periodo, di altri programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico, o di altri benefici economici erogati a titolo assistenziale dal comune o da altri enti pubblici.

4. Saranno garantiti la parità di trattamento tra uomini e donne ed il collocamento mirato in caso di beneficiari portatori di forme di invalidità compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa.

ART.5

REQUISITI

1. Possono accedere al servizio civico comunale i soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza nel Comune di Curinga;

b) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-ai sensi del DPCM n.159/2013) non superiore ad € 9.360,00 annui (in conformità al limite ISEE stabilito dalla legge 85/2023 ai fini della percezione del reddito di inclusione), comprensivo dei redditi esenti Irpef indicati nel successivo punto 4 da dichiarare separatamente;

c) compimento del 18° anno d'età e fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

d) stato di disoccupazione;

e) capacità e abilità al lavoro;

f) assenza di coperture assicurative o altre forme di tutela da parte di altri enti pubblici;

g) assenza di programmi di inserimento lavorativo sostenuti da un finanziamento pubblico.

2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data della pubblicazione dell'avviso Pubblico.

3. Possono rientrare anche coloro che comunque siano appartenenti a categorie svantaggiate, purché non diversamente assistiti.

4. Ai fini della dichiarazione di cui al punto 1 (lettera b) del presente articolo sono considerati redditi esenti IRPEF a qualunque titolo percepiti:

- Pensioni di invalidità civile, cecità, sordomutismo;
- Pensione Sociale o assegno sociale;
- Pensioni estere;
- Pensione di guerra o reversibilità di guerra;
- Indennità di accompagnamento;
- Indennità di disoccupazione;
- Rendita Inail per invalidità permanente o morte;
- Rendite infortunistiche INAIL che costituiscono erogazione a carattere risarcitorio;
- Rendite infortunistiche estere che costituiscono erogazione a carattere risarcitorio;
- Assegno per il nucleo familiare numeroso;
- Assegno di maternità;

• Altri emolumenti a qualsiasi titolo percepiti esenti IRPEF previsti dalla normativa vigente (es. contributo canone di locazione).

5. Qualora tra l'ultima dichiarazione dei redditi e il momento della presentazione della domanda siano intervenute variazioni significative, nella composizione del nucleo familiare o nella situazione reddituale o patrimoniale, tali variazioni potranno essere prese in considerazione se acquisite attraverso idonea documentazione.

ART. 6

SETTORI DI RIFERIMENTO

1. Il coordinamento delle attività del Servizio Civico sono in capo all'Ufficio del Servizio Sociale del Comune che avrà il compito di curare i rapporti con gli altri settori per lo svolgimento delle attività che ricadano in ambiti di competenza differenti dal Servizio Sociale.

2. Il Servizio Sociale svolgerà la supervisione sulla realizzazione delle attività di servizio civico anche con personale all'uopo incaricato, ed, altresì, per mezzo di un foglio - firma che dovrà essere quotidianamente sottoscritto dai beneficiari e dai referente individuati dai responsabili del diversi settori dell'Ente interessati, in relazione alla natura dell'attività, allo svolgimento del Servizio civico.

3. I responsabili di settore interessati dal Servizio civico, inoltre, prima dell'avvio del predetto servizio ed , ove necessario, nel corso di espletamento dello stesso, avranno cura di trasmettere al responsabile del servizio Sociale l'elencazione dei mezzi e delle attrezzature necessari allo svolgimento del predetto servizio affinché lo stesso provveda all'affidamento della fornitura per l'acquisizione di quanto necessario.

ART. 7

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le persone interessate all'attività di servizio civico ed in possesso dei requisiti potranno fare domanda di iscrizione all'Albo dei volontari, entro i termini stabiliti da apposito Avviso Pubblico, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli Uffici del Servizio Sociale o scaricabile dal sito internet del Comune di Curinga corredato dalla seguente documentazione:

- copia documento di identità del richiedente in corso di validità;
- copia codice fiscale;
- situazione di famiglia o autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare;
- Dichiarazione, ai sensi del D.P.R.N.445/2000, nella quale il richiedente attesta di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere disponibile a prestare la propria opera

consapevole che in nessun caso detta prestazione potrà assumere il carattere di lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione;

- certificazione ISEE riferito all'ultimo anno disponibile al momento della presentazione della domanda, di cui al Decreto Legislativo n. 109/98,
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali redditi esenti IRPEF;
- Dichiarazione, ai sensi del D.P.R.n.445/2000, che all'interno del proprio nucleo anagrafico non vi siano percettori di altre misure di contrasto alla povertà (a titolo esemplificativo: Reddito di inclusione);
- Eventuale certificazione sanitaria comprovante handicap o invalidità di familiari conviventi;

Per l'ammissione all'albo dei volontari della Protezione Civile e dei Volontari ausiliari del traffico è altresì richiesta la documentazione attestante il possesso dei seguenti altri requisiti:

a) patente di guida categoria "B" o superiore;

b) Titolo di studio scuola dell'obbligo;

c) Assenza di condanne penali o carichi pendenti per reati non colposi.

2. Le domande dovranno indicare il possesso dei requisiti richiesti ed, altresì, l'indicazione dell'elenco nel quale si richiede di essere inseriti tra quelli riportati nell'allegato "A" al modulo di partecipazione, in relazione alle attività che si è disponibili ad espletare tra quelle previste nell'art. 3 del presente regolamento.

3. Non saranno ammesse domande provenienti da più componenti lo stesso nucleo familiare.

4. Le persone dedicate allo svolgimento delle varie attività di servizio civico saranno dotate di un tesserino di riconoscimento e/o di un segno di riconoscimento evidente.

ART.8

GRADUATORIA

Al fine di stabilire una priorità tra gli aventi diritto sarà redatta a cura dell'Ufficio dei Servizi Sociali, una graduatoria sulla base dei parametri del reddito complessivo e della situazione familiare.

Per la valutazione verranno sommati i punteggi attribuiti in base alle situazioni su indicate specificate ai punti A, B:

A) Reddito come definito all'art. art.5:

- da €. 0 a €. 2.000,00 - Punti 10;

- da €. 2000,01 a € 3.500,00 - punti 8;

- da € 3.500,01 a €. 5000,00- punti 6;

- da € 5000,01 a € 7.500,00 -punti 4;

-da € 7.500,01 a € 9.360,00 – punti 2;

B) Componenti nucleo familiare

1 componente..... punti 10

2 componenti..... punti 12

Per ogni ulteriore componente adulto... punti 1

Per ogni componente minore..... punti 3

- Famiglia monogenitoriale:

1 componente..... .punti 15

Per ogni ulteriore componente adulto... . punti 1

Per ogni componente minore..... punti 3

In caso di pari punteggio avrà precedenza:

- il nucleo familiare con uno o più figli piccoli d'età;

- la persona più giovane per i nuclei familiari composti da 1 persona;

- il coniuge più giovane per i nuclei familiari composti da 2 persone;

Particolari condizioni di fragilità sociale

-Per ogni componente disabile grave..... punti 6

(condizione documentata con verbali commissione medica)

-Per ogni componente sottoposto a provvedimenti limitativi da parte

dell'autorità giudiziaria.....punti 10

-Per ogni componente minore affidato dal T.M. ai servizi sociali..... punti 10

-Per ogni figlio riconosciuto dalla sola madre..... punti 10

In caso di parità di punteggio, avrà priorità di ammissione al servizio civico il candidato con l'ISEE più basso, in caso di parità di reddito il nucleo familiare più numeroso, in caso di ulteriore parità prevarrà l'età anagrafica maggiore.

ART. 9

FORMAZIONE ELENCO VOLONTARI CIVICI

1. In esito alla formazione della graduatoria verrà formato l'elenco dei volontari civici, valevole per un anno, salvo proroga nelle more dell'indizione di un nuovo avviso pubblico.

In tale elenco, che verrà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sul sito internet dell'Ente "Amministrazione trasparente", i volontari saranno raggruppati in n. 3 distinte liste in base alle tipologie di impiego indicate nella domanda e precisamente:

-LISTA N.1 nel quale saranno inseriti tutti i cittadini che avranno prescelto lo svolgimento di attività di supporto alla persona, rientranti nelle lettere a-b-c dell'art. 3 del presente regolamento;

- LISTA N. 2 nel quale saranno inseriti tutti i cittadini che avranno prescelto lo svolgimento di attività tecnico-manutentive, rientranti nelle lettere d-e-f-g-h- i dell'art. 3 del presente regolamento;

- LISTA N. 3 nel quale saranno inseriti tutti i cittadini che avranno prescelto lo svolgimento di attività di sorveglianza e presidio a sostegno della Polizia Locale, rientranti nelle lettere l-m dell'art.3 del presente regolamento.

2. I volontari civili inseriti nelle varie liste verranno utilizzati in base ad un piano di impiego concordato con gli interessati ed i Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle attività prescelte ed, eventualmente, nell'ambito delle ulteriori attività a queste assimilabili, che l'Amministrazione ritenesse utile promuovere ai sensi dell'art.3 lettera "n".

3. Nel caso in cui le liste dei volontari vengano esaurite prima che termini l'anno o nelle more dell'indizione di un nuovo avviso pubblico, le eventuali chiamate riprenderanno a partire dal primo beneficiario dell'elenco e così via. In tal caso l'inserimento avrà la durata massima di un mese.

4.L'Ufficio dei Servizi Sociali, secondo le proprie competenze e con l'utilizzo di specifiche risorse finanziarie, potrà predisporre progetti personalizzati di inserimento nel servizio Civico Comunale, in alternativa all'erogazione del mero contributo economico, anche per soggetti non inseriti nell'elenco in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 5. In tal caso il progetto personalizzato prevederà le specifiche modalità di attuazione per la realizzazione di attività, anche al di fuori di quelle elencate nell'art. 3 del presente regolamento, che l'Amministrazione ritenga utile promuovere sulla base delle esigenze del territorio. A tali soggetti verrà riconosciuto per il servizio prestato un contributo economico orario nella stessa misura disposta per tutti i volontari del Servizio Civico.

ART. 10

RINUNCIA E REVOCA

1. I volontari possono rinunciare, in qualsiasi momento, al servizio civico, avvisando con nota scritta, con un preavviso di 3 giorni, il Responsabile del l'Ufficio dei Servizi Sociali dell'Ente.

2. L'Amministrazione può revocare l'incarico di volontario civico in caso di inadempienza o di assenza ingiustificata superiore a 2 giorni.

3.La revoca dell'incarico avrà luogo, altresì, nell'eventualità che il soggetto reperisca attività lavorativa, venendo meno il suo stato di non occupazione. Nel caso trattasi di attività lavorativa precaria il Servizio Sociale valuterà l'opportunità del mantenimento in essere del beneficio, potendone prevedere anche l'eventuale temporanea sospensione.

4.In caso di rinuncia o revoca l'ufficio Servizi Sociali potrà provvedere alla sostituzione mediante scorrimento della lista in corso di validità.

ART. 11

PERDITA DEL DIRITTO

1. I soggetti ammessi all'espletamento delle attività che non si presentino entro 2 (due) giorni dall'avvenuta comunicazione dell'incarico, saranno considerati rinunciari a tutti gli effetti, con conseguente perdita del diritto acquisito, salvo che, entro lo stesso termine, in caso di gravi e comprovati motivi, che saranno valutati dal responsabile dell'Ufficio dei Servizi Sociali, non richiedano il rinvio alla successiva chiamata.

2. In tal caso il richiedente sarà sostituito dal primo soggetto utilmente collocato nell'elenco del quale prenderà il relativo posto.

3. Tale rinvio potrà essere concesso anche in favore dei successivi chiamati in relazione al sopraggiungere di gravi e giustificati motivi.

ART. 12

ASSICURAZIONE

1. I cittadini che svolgono servizio civico sono assicurati con idonea compagnia a cura e spese dell'Amministrazione comunale, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il loro operato, sia per la responsabilità civile verso terzi.

2. I volontari di Protezione Civile ed i volontari ausiliari del traffico sono coperti da apposita polizza assicurativa, esclusivamente per le attività rientranti nell'ambito del servizio di Protezione Civile.

3. Qualora i suddetti volontari venissero utilizzati dal Comune per attività diverse la copertura assicurativa verrà effettuata secondo le modalità di cui al comma 1.

ART. 13

MEZZI ED ATTREZZATURE

1. Il Comune fornirà ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica. Le attrezzature dovranno essere riconsegnate al Responsabile del servizio nei modi ed entro i termini di volta in volta concordati alla consegna. Il consegnatario di attrezzature ne risponderà e ne avrà personalmente cura fino alla restituzione.

2. L'Amministrazione comunale fornirà inoltre a ciascun volontario impiegato i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, quali, per es. nel caso degli ausiliari del traffico, fascia da braccio, paletta con scritta regolamentare, ecc.

3. Tale materiale potrà, su disposizione del responsabile del servizio, essere trattenuto fino alla permanenza nell'iscrizione all'albo.

ART. 14

DURATA DELL'INTERVENTO SERVIZIO CIVICO

1. L'amministrazione nel corso dell'anno solare può assicurare turni trimestrali di attività, sulla base delle disponibilità di bilancio.

2. A tutti i volontari di cui al presente Regolamento verrà riconosciuto un contributo orario di euro 6,00 (sei) per un'attività massima di 18 (diciotto) ore settimanali. Gli addetti potranno essere impiegati nelle attività del servizio civico solo due volte l'anno a trimestri alterni. In caso di mancanza di richiedenti utili in graduatoria la riconferma potrà essere anche consecutiva. L'intervento è previsto per la durata massima di sei mesi, fatte salve talune eccezioni in cui la proroga del servizio si giustifica per la natura peculiare dell'attività svolta. In tal caso il responsabile del servizio dovrà adeguatamente motivare le ragioni dell'eventuale proroga.

3. E' in facoltà di ogni singolo cittadino prestare la propria opera nel servizio civico a titolo completamente gratuito quale scelta /testimonianza di solidarietà sociale.

In tal caso è necessario acquisire una dichiarazione scritta da parte dell'ufficio dei servizi Sociali.

4. Il contributo socio-assistenziale sarà erogato con cadenza mensile in rapporto al numero delle ore di effettiva presenza e potrà essere revocato in qualunque momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno del richiedente sono cessate, o in caso di inefficienza lavorativa debitamente accertata.

5. Ai fini della corresponsione del contributo economico di cui al punto 2 che precede, i responsabili dei settori nei cui ambiti ricade l'attività svolta dai volontari, trasmettono all'Ufficio dei Servizi Sociali mensilmente i fogli di presenza attestanti l'attività svolta dai soggetti impiegati nel servizio civico. Sulla base di tale documentazione il Responsabile del Servizio sociale provvederà alla liquidazione degli importi dovuti.

6. Il numero dei cittadini da avviare ai progetti del Servizio Civico è determinato annualmente sulla base delle disponibilità di Bilancio.

7. Il nucleo familiare beneficiario dell'intervento non potrà usufruire contemporaneamente di alcun'altra forma di sussidio da parte del Comune.

ART.15

DISCIPLINA PARTICOLARE VOLONTARI AUSILIARI DEL TRAFFICO

1. Il Servizio dei volontari del Traffico ha per oggetto lo svolgimento di funzioni di sorveglianza e presidio di luoghi pubblici a sostegno della polizia locale con particolare riferimento a:

- a) ausilio al personale della Polizia Locale nei servizi di viabilità;
- b) tutela degli anziani, dei bambini e dei disabili in situazioni di particolare disagio per

esigenze connesse al traffico veicolare o in occasione di provvedimenti restrittivi della circolazione stradale;

c) salvaguardia dell'incolumità dei cittadini in relazione alle dinamiche della circolazione stradale in caso di manifestazioni pubbliche, di lavori in corso, di particolari presenze turistiche;

d) comunicazione alla Polizia Locale di pubblici disservizi e/o anomalie causate da privati o da enti Pubblici che possono pregiudicare l'incolumità pubblica o privata;

e) attività di soccorso in caso di pubbliche calamità nonché in occasione di pubblici e/o privati infortuni o di incidenti stradali;

f) sorveglianza aree adibite a parcheggio;

g) Altre mansioni richieste dalla Polizia Locale con apposito provvedimento.

2. In ogni caso, i volontari:

a) svolgono le loro attività sulla base delle indicazioni operative della polizia locale;

b) non possono svolgere attività sostitutive rispetto a quelle di competenza della polizia locale;

3. In aggiunta ai requisiti indicati all'art. 4 che precede i volontari del traffico dovranno avere i seguenti requisiti speciali:

a) Possesso patente di guida categoria "B" o superiore

b) Titolo di studio scuola dell'obbligo

c) Assenza di condanne penali o carichi pendenti per reati non colposi.

5. Tutte le attività sopra descritte vengono svolta in collaborazione con la polizia locale e sotto le direttive della stessa.

Gli appartenenti a tale elenco infine non possono svolgere nelle vesti di "Volontari Ausiliari del Traffico" alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

6. Tutti i volontari , prima di essere avviati, dovranno seguire un corso di formazione e qualificazione organizzato e tenuto dal Comune di Curinga che preveda una durata minima di 6 ore che riguardi gli elementi di base del codice della strada, l'educazione alla convivenza, al rispetto della legalità e al senso civico e al rispetto ambientale. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione e completamento del corso ai fini dell'iscrizione all'albo.

7. Durante il loro impiego operativo, come segno di riconoscimento e di uniformità, dovranno indossare una casacca di colore giallo con la scritta "Volontari Ausiliari del Traffico – Città di Curinga".

8. I Volontari Ausiliari del Traffico verranno muniti di tesserino di riconoscimento che ne

certifichi le generalità e la qualifica.

ART.16
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate le norme regolamentari, regionali e statali vigenti in materia.

ART.17
ENTRATA IN VIGORE - ABROGAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplinante il servizio civico comunale entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale di sua approvazione.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari in materia di servizio civico contenute negli artt.14-32 del regolamento comunale per la concessione di contributi economici, sovvenzioni, sussidi e Servizio Civico approvato con deliberazione di C.C. n. 41 del 18/12/2009.